



ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' - COSA POSSO FARE CON LA MIA POSIZIONE NEL FONDO PENSIONE?

La cessazione del rapporto di lavoro per accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà del settore credito non implica necessariamente l'immediata liquidazione della posizione di previdenza complementare, che potrà essere valutata nel tempo a seconda delle esigenze personali, avendo cura, comunque, di effettuare tale valutazione almeno 6 mesi prima del compimento del 67esimo anno di età (età attualmente fissata dalla vigente normativa per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel regime AGO).

Fermo quanto sopra, gli Iscritti che intendano liquidare la posizione maturata presso il Fondo pensione, potranno optare per le seguenti ipotesi (la descrizione delle caratteristiche delle diverse ipotesi è esposta sulla base della normativa vigente ad ottobre 2021).

Mantenimento

La posizione individuale può essere mantenuta presso il Fondo, eventualmente anche effettuando dei versamenti a titolo di contribuzione volontaria, e fino a diversa disposizione dell'Iscritto senza limiti di età. Si può anche valutare di lasciare la posizione agli eredi, con l'applicazione delle regole fiscali previste per la prestazione in forma di capitale (liquidazione per pensionamento).

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

Liquidazione della posizione del Fondo Pensione in rate trimestrali posticipate, se in possesso di tutti i requisiti previsti da almeno una delle 2 tipologie di RITA stabilite dalla normativa:

1 – RITA PER CONTRIBUZIONE	2 – RITA PER INOCCUPAZIONE
<p>a. LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA;</p> <p>b. LA MATURAZIONE DI ALMENO 5 ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI (AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.LGS. 252/2005);</p> <p>c. LA MATURAZIONE, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DI ALMENO VENTI ANNI DI CONTRIBUZIONE NEI REGIMI OBBLIGATORI DI APPARTENENZA;</p> <p>d. RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ ANAGRAFICA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA ENTRO I 5 ANNI SUCCESSIVI.</p>	<p>a. LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA;</p> <p>b. LA MATURAZIONE DI ALMENO 5 ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI (AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL D.LGS. 252/2005);</p> <p>c. INOCCUPAZIONE, SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, PER UN PERIODO SUPERIORE A 24 MESI (SI CONSIDERANO, IN PROPOSITO, SOLO I TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO);</p> <p>d. RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ ANAGRAFICA PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA ENTRO I 10 ANNI SUCCESSIVI.</p>



L'erogazione delle rate di R.I.T.A. si conclude al compimento dei 67 anni di età, pertanto il numero delle rate trimestrali da erogare sarà determinato in funzione dei mesi mancanti al compimento dei suddetti 67 anni.

Si fa presente che, essendo una liquidazione a rate, non possono essere erogate all'iscritto meno di 2 rate.

L'iscritto ha inoltre facoltà di destinare a R.I.T.A. l'intera posizione oppure una percentuale inferiore a sua discrezione.

Regime fiscale

La parte imponibile della R.I.T.A. è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino al raggiungimento dell'aliquota minima del 9%.

Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Tali aliquote vengono applicate all'intera posizione convertita in R.I.T.A., indipendentemente dal periodo fiscale nel quale le cifre sono state accantonate.

Liquidazione

Poiché l'accesso al Fondo di solidarietà è equiparato alle procedure di mobilità, l'iscritto può effettuare il **riscatto parziale del primo 50%** della posizione.

Il restante 50% della posizione potrà restare investito presso il Fondo Pensione, senza obblighi di contribuzione, oppure essere richiesto dall'iscritto con una delle seguenti modalità:

- **riscatto per cause diverse** : se richiesto durante la permanenza nel Fondo di solidarietà;
- **erogazione della prestazione previdenziale (liquidazione per pensionamento)**: se richiesto al momento dell'uscita dal Fondo di solidarietà.

In alternativa al riscatto in 2 soluzioni, come appena descritto, l'iscritto può attendere l'uscita dal Fondo di solidarietà e, successivamente al pensionamento, chiedere la liquidazione dell'**intera posizione** sotto forma di **prestazione previdenziale** (tutto capitale oppure capitale e rendita a seconda delle singole casistiche).

Regime fiscale

Ai fini delle tipologie di liquidazione elencate, l'applicazione della tassazione alle somme accumulate dall'iscritto nel Fondo Pensione dipende dai seguenti elementi:

Tipologia di iscrizione

Si distingue fra "vecchio iscritto" e "nuovo iscritto". E' "vecchio iscritto" colui che si è iscritto ad una forma di previdenza complementare prima del 28 aprile 1993 ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 (al Fondo Pensione di Gruppo oppure ad altro Fondo trasferito nel Fondo di Gruppo). Se invece si è iscritto alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 il soggetto è "nuovo iscritto".



Periodi fiscali

Il montante accumulato nel corso della “vita previdenziale” dell’iscritto viene tassato in base alle regole vigenti al momento in cui sono stati effettuati i versamenti dei contributi. Si distinguono pertanto tre periodi, per i quali valgono tipologie di tassazione diverse:

- ✓ periodo A (M1): fino al 31/12/2000
- ✓ periodo B (M2): dall’1/1/2001 al 31/12/2006
- ✓ periodo C (M3): dall’1/1/2007

Aliquote fiscali

Si veda quanto specificato nelle tabelle riepilogative sottostanti.

Table riepilogative*

VECCHI ISCRITTI

CAUSALE PRESTAZIONE	MISURA	PERIODO A (M1)	PERIODO B (M2)	PERIODO C (M3)
R.I.T.A.	100% o diversa % scelta dall’iscritto	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)
RISCATTO PARZIALE PER ACCESSO AL FDS	primo 50%	Aliquota TFR (minimo 23%)	“Aliquota interna” al Fondo (minimo 23%)	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)
RISCATTO PER CAUSE DIVERSE	secondo 50% durante il FdS	Aliquota TFR (minimo 23%)	Tassazione ORDINARIA**	Aliquota del 23%
PRESTAZIONE PREVIDENZIALE (LIQUIDAZIONE PER PENSIONAMENTO)	secondo 50% o 100% all’uscita dal FdS	Aliquota TFR (minimo 23%)	“Aliquota interna” al Fondo (minimo 23%)	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%) con verifica dell’eventuale obbligo di rendita (ovvero applicazione del c.d. “regime previgente”)

NUOVI ISCRITTI

CAUSALE PRESTAZIONE	MISURA	PERIODO A (M1)	PERIODO B (M2)	PERIODO C (M3)
R.I.T.A.	100% o diversa % scelta dall’iscritto	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%)
RISCATTO PARZIALE PER ACCESSO AL FDS	50%	“Aliquota interna” al Fondo (minimo 23%)	“Aliquota interna” al Fondo (minimo 23%)	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%, con i criteri sopra descritti)
RISCATTO PER CAUSE DIVERSE	50%	“Aliquota interna” al Fondo (minimo 23%)	Tassazione ORDINARIA**	Aliquota del 23%
PRESTAZIONE PREVIDENZIALE (LIQUIDAZIONE PER PENSIONAMENTO)	secondo 50% o 100% all’uscita dal FdS	“Aliquota interna” al Fondo (minimo 23%)	“Aliquota interna” al Fondo (minimo 23%)	Aliquota del 15% (ridotta fino al 9%) con verifica dell’eventuale obbligo di rendita

* Al netto di quanto previsto in materia di riliquidazione degli uffici finanziari per i “vecchi iscritti” relativamente alle somme relative al periodo M1 e degli eventuali conguagli relativi alle anticipazioni già percepite.



***Tassazione ordinaria: a differenza degli altri regimi di tassazione, le somme assoggettate a tassazione ordinaria fanno cumulo con eventuali ulteriori redditi percepiti nell'anno del riscatto. Si segnala tuttavia che l'assegno di solidarietà è assoggettato a tassazione separata e che quindi, in assenza di altri redditi, le somme riscattate e assoggettate a tassazione ordinaria costituiranno l'unico reddito dell'anno.*

Trasferimento

La posizione individuale può anche essere trasferita ad altra forma di previdenza complementare, con esenzione da ogni onere fiscale.

Si precisa che tutte le informazioni di cui sopra sono riportate nei relativi documenti disponibili sul sito del Fondo Pensione www.crevalfondo.it.

Per eventuali approfondimenti la struttura del Fondo è disponibile ai numeri 0342/522763, 02/80637377, 02/80637977, oppure all'indirizzo mail fondopensione.gcv@creval.it.